

IL PRESIDENTE
f.to **Marlino Peresson**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **Bruno Cimenti**

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione, all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal **18/03/2016** al **02/04/2016** a sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 15 della Legge Regionale 21/2003.

L'IMPIEGATO ADDETTO
Serena De Colle

Si attesta che entro il periodo di pubblicazione della presente non sono state presentate denunce o reclami o richieste di controllo.

Lì _____
L'IMPIEGATO ADDETTO
Serena De Colle

APPROVAZIONE ED EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL
COMITATO DI CONTROLLO

Copia conforme all'originale agli atti che si compone di n° _____ fogli.

Il Funzionario Incaricato

addì _____



COPIA

N° **25** del Reg. Del

COMUNE DI ARTA TERME

Verbale di deliberazione della Giunta comunale

SEDUTA del 15/03/2016

OGGETTO: Variante urbanistica n. 24 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C). -
Esclusione della stessa dalla procedura di VAS.

L'anno **duemilasedici** il giorno **quindici** del mese di **marzo** alle ore **18.30**, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:

Nome	Carica	Presente	
Peresson Marlino	Sindaco	Si	No
Cescutti Daniele	Assessore	Si	
Cimenti Paola	Assessore	Si	
Della Schiava Guido	Assessore		
Urban Paolo	Assessore	Si	

Delibera immediatamente
esecutiva
Art. 1, comma 19 L. R. N.
21/2003

Assiste il Segretario comunale Sig. **Bruno Cimenti**

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. **Marlino Peresson** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza invitando la Giunta Comunale ad adottare la seguente deliberazione:

Oggetto: Variante urbanistica n. 24 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C). - Esclusione della stessa dalla procedura di VAS.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Arta Terme è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), approvato con delibera di Consiglio Comunale (D.C.C) n. 54 del 22.12.2005;

CHE con Decreto del Presidente della Regione (D.P.Reg.) n. 085/Pres del 23.03.2006 è stata confermata l'esecutività della succitata delibera;

CHE in sede di D.P.Reg. n.85/Pres./2006 sono state prescritte le modifiche necessarie al totale superamento delle riserve espresse con Delibera Giunta Regionale n. 1533 d.d. 11/05/2004;

VISTA l'istanza presentata in data 03.11.2015 dalla Società INATROG S.r.l. con sede legale a Arta Terme in Via Nazionale n. 4/B, in qualità di utilizzatrice in leasing all'uopo autorizzata, degli immobili ubicati in Arta Terme e catastalmente distinti al fg. 31 mapp. 8-185 della mappa di Arta Terme (uso commerciale – Despar), intesa ad ottenere l'accoglimento di una proposta di suddivisione in subambiti della zona H2 (insediamenti commerciali di progetto) e della relativa normativa, al fine di poter attuare successivamente il PRPC/PAC del subambito d'interesse e conseguentemente poter realizzare l'ampliamento dell'attività commerciale;

PRESO ATTO che la società richiedente, a proprie spese, ha incaricato l'arch. Fabiana Brugnoli da Torreano per la redazione della presente variante urbanistica riguardante, nella sostanza, modifiche alla zonizzazione e alla normativa di piano (zona H2);

VISTI gli elaborati progettuali della variante urbanistica in questione (n. 24), a firma dell'arch. Fabiana Brugnoli, che sono costituiti da:

1. Relazione - Elaborati grafici - Normativa di attuazione, d.d. "febbraio 2016";
2. Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente, d.d. "ottobre 2015";

RILEVATO che per i suoi contenuti la presente variante è soggetta alla procedura di cui alla L.R. 21/2015 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo.);

APPURATO che la variante non interessa e non ha alcuna incidenza sui Siti di Interesse Comunitario (SIC) e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS), inseriti nell'elenco degli ambiti proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

CONSIDERATO che per quanto attiene alle disposizioni di tutela di cui D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, dalla Parte Terza – Beni paesaggistici, l'area oggetto di variante urbanistica è soggetta a vincolo paesaggistico in quanto ricadente entro il limite dei 150 metri dalla sponda del T. But, peraltro già verificata ai fini della compatibilità paesaggistica; inoltre le azioni di variante non comportano modifiche che possano produrre impatti diversi e/o aggiuntivi;

DATO ATTO che ai fini del raggiungimento delle intese con le Amministrazioni competenti non risultano interessati beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato e della Regione;

CONSIDERATO che per quanto attiene agli aspetti di natura geologica, in riferimento ai pareri n. 50/03 e n. 150/04 già espressi dal servizio geologico, la variante in argomento non modifica le previsioni insediative contenute nel PRGC;

RICHIAMATA la normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica ed in particolare l'art. 11 del D.Lgs 4/2008 che stabilisce che la VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione di piani e programmi;

VISTA la L.R. 16/2008 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio edilizia, urbanistica attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), all'art. 4, integra la legislazione regionale vigente in materia di VAS degli strumenti di pianificazione comunale;

PRESO ATTO che tale articolo al comma 1, tra l'altro, stabilisce che:

- per le finalità di cui all'art. 6 del D.Lgs.152/2006, limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, *l'autorità proponente* è l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico, *l'autorità procedente* è l'organo a cui compete l'adozione e l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e *l'autorità competente* è la Giunta Comunale;

PRESO ATTO che dall'elaborato "*Relazione di verifica preventiva degli affetti significativi sull'ambiente*" si evince, nella sostanza, che con riferimento alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, la presente variante n. 24 al P.R.G.C. NON determina effetti significativi sull'ambiente;

CONSIDERATO che, nello specifico caso in esame, in rapporto alla scarsa significatività delle modificazioni urbanistiche, non si ritiene necessaria l'acquisizione di pareri e la consultazione di soggetti competenti in materia ambientale esterni alla Amministrazione comunale;

RITENUTO quindi di NON assoggettare alla procedura di VAS la precitata variante urbanistica;

VISTA la L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001, il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008, la Legge Regionale 06.05.2005, n. 11 e l'art.4 della Legge Regionale n.16 del 12.12.2008;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dall'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali dal responsabile del servizio competente;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di poter procedere con l'adozione della variante nel più breve tempo possibile;

Unanime, con separata votazione per quanto concerne il provvedimento ed in merito alla dichiarazione di immediata esecutività del medesimo,

DELIBERA

1. per i motivi di cui in premessa, di prendere atto che la variante n. 24 al P.R.G.C., così come elaborata dal professionista arch. Fabiana Brugnoli, NON determina effetti significativi sull'ambiente e quindi non si ritiene assoggettabile alla procedura di VAS;

2. di dare atto che ai fini del procedimento di valutazione ambientale strategica del presente strumento urbanistico ed ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 16/2008, il *proponente* è il servizio associato urbanistica e gestione del territorio dell'Associazione Intercomunale alta Carnia, *l'autorità procedente* è il Consiglio Comunale e *l'autorità competente* è la Giunta Comunale;

3. di condividere e fare proprie le considerazioni e le conclusioni espresse nell'elaborato intitolato: "*Relazione di verifica preventiva degli affetti significativi sull'ambiente*";

4. di ritenere, in rapporto alla scarsa significatività delle modifiche urbanistiche apportate al P.R.G.C., non necessaria l'acquisizione di pareri e la consultazione di soggetti competenti in materia ambientale esterni alla Amministrazione comunale;

5. di valutare che le previsioni derivanti dalla approvazione della variante urbanistica in esame non risultano avere effetti significativi sull'ambiente;

Su proposta del Presidente, con voti unanimi favorevoli resi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto con l'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.